SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. **133**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerata la necessità di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;

Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente decreto, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento è equiparato all'importatore.

3. L'Autorità competente di cui all'articolo 121 del regolamento è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonché di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformità da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessità e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Art. 9.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 10.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o trasferimento anche parziale, dell'attività del dichiarante, dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la responsabilità della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

Art. 11.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
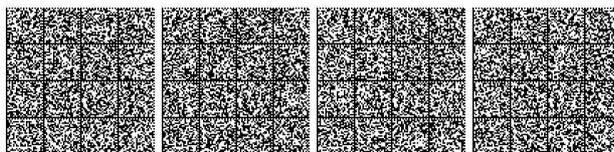
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 12.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 49, lettera *b)*, del regolamento, non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 13.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 15.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 16.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Art. 17.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 112 del regolamento, che non comunica o comunica in modo inesatto all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o produttore di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, all'Agenzia, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data indicata nell'articolo 116 del regolamento.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Disposizione finale

1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* ALFANO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— Il regolamento (CE) n. 793/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.

— Il regolamento (CE) n. 1488/94 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.

— La direttiva 76/769/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

— La direttiva 91/155/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.

— La direttiva 93/67/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227.

— La direttiva 93/105/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.

— La direttiva 2000/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.

— L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O., così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note alle premesse.

Note all'art. 5:

— La direttiva 67/548/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.

09G0143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogel Bianca Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Bogel Bianca Rita, nata a Herborn (Germania) il 25 aprile 1953, cittadina italiana-tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale in «Sozialpadagoge», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «assistente sociale», sez. B ;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagoge» conseguita presso l'«Evangelische Fachhochschule Darmstadt» il 20 luglio 1978;

Considerato che l'istante è in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la professione «Staatlich anerkannte Sozialpadagogen» del 1° febbraio 1980;

Vista la conforme determinazione della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. B, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bogel Bianca Rita, nata a Herborn (Germania) il 25 aprile 1953, cittadina italiana-tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez.B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale.
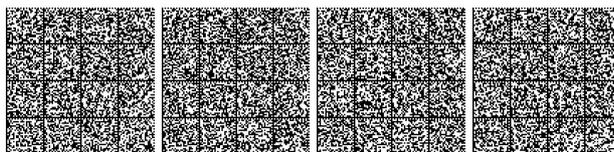
Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale, (solo orale); 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A11130

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katro Eriona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Katro Eriona, nata il 21 maggio 1981 a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma, conseguito nel gennaio 2006;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal marzo 2008;

Considerato altresì che ha documentato di aver completato la prescritta pratica biennale nel 2008 in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rilasciata in data 14 gennaio 2008 dalla Questura di Roma, valida fino al 13 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Katro Eriona, nata il 21 maggio 1981 a Durres (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO
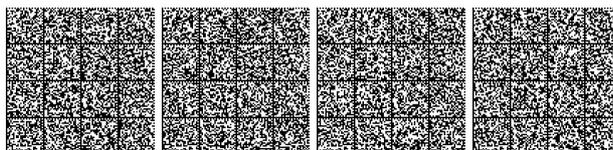
ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A11131

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Starluciuc Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Starluciuc Alina, nata a Iasi (Romania) il 26 agosto 1983, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale romeno rilasciato dal «Colegiul National al asistentilor sociali din Romania», presso cui è iscritta dal 26 febbraio 2009, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Licentiat in Asistenta Sociala in Profilul Asistenta Sociala – Specializarea Asistenta Sociala» conseguito presso l'«Universitatea Al.I. Cuza» di Iasi (Romania) nel giugno 2006;

Considerato altresì che ha ottenuto lo «Aviz de exercitare a profesiei de Asistant social»;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale – sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Starluciuc Alina, nata a Iasi (Romania) il 26 agosto 1983, cittadina romena, è riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala», quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11138

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidal Gregori Maria José, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vidal Gregori Maria José, nata a Castellòn (Spagna) il 21 gennaio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo rilasciato dal «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo social y Asistentes sociales» di Castellòn, presso cui è iscritta dal giugno 2008, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale di «Diplomada en Trabajo social» presso l'«Universitat de Valencia» in Spagna nel luglio 2000;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale – sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

Decreta:

Alla sig.ra Vidal Gregori Maria José, nata a Castellòn (Spagna) il 21 gennaio 1975, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di «Diplomada en Trabajo social y Asistente social», quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11139

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2009.

Regolamentazione dell'organizzazione dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90;

Ritenuto di introdurre nel portafoglio dei giochi pubblici italiani un nuovo gioco a totalizzatore nazionale, anche al fine garantire il costante adeguamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, lettera *c)*;

Dispone:

TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life e caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita pari all'8% del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;

c) combinazione di gioco, si intende l'insieme composto dai dieci numeri compresi tra 1 e 20 pronosticati e giocati e da un numero, sempre compreso tra 1 e 20, attribuito per tutte le combinazioni della giocata dal generatore automatizzato di numeri casuali;

d) compenso, la quota parte della raccolta complessiva, che il concessionario percepisce ai sensi della convenzione di concessione a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attività;
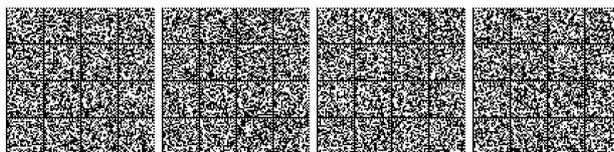
e) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

f) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le connesse attività;

g) concorso, tutte le attività esercitate in un periodo di tempo utili allo svolgimento del gioco tra il periodo intercorrente tra il momento di «apertura» ed il momento di «chiusura»;

h) concorso straordinario, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di AAMS;

i) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi, che assegna casualmente il numero, compreso tra 1 e 20, a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;

j) giocata, l'insieme di combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;

k) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura;

l) giocata sistemistica, la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco;

m) giornata di gioco, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo concorso e la chiusura dell'ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;

n) montepremi di categoria, il montepremi specifico relativo a ciascuna categoria di premi prevista dal regolamento di gioco, eventualmente maggiorato dell'importo di uno o più montepremi di categoria non assegnati;

o) montepremi dedicato alla quinta categoria di premi, il montepremi sul quale il concessionario versa la quota del montepremi destinata al pagamento del premio di quinta categoria costituito dal versamento di una somma mensile;

p) montepremi di concorso, il montepremi, maggiorato dei montepremi di categoria eventualmente non assegnati nei concorsi precedenti;

q) montepremi, l'ammontare complessivo degli importi delle giocate destinate alle vincite di ciascun concorso, pari al 65% della raccolta del gioco;

r) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;

s) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;

t) rete distributiva, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso AAMS, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

u) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;

v) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;

w) sistema estrazionale, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;

x) soggetto erogatore, il concessionario, ovvero una primaria società finanziaria ovvero compagnia assicurativa incaricata o delegata contrattualmente dal concessionario per la corresponsione di una somma di denaro corrispondente ai premi di quinta categoria;

y) vincita, l'importo destinato al pagamento delle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti, riscuotibili dai possessori delle relative ricevute di gioco.

TITOLO II
MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 3.

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, i 10 numeri di cui al successivo comma 3, lettera *a)* e nel ricevere l'assegnazione casuale del numero di cui al comma 3, lettera *b)*.

2. I concorsi hanno frequenza giornaliera e si compongono di più estrazioni, eseguite con intervallo temporale non inferiore a 50 minuti. Entro tale limite e su proposta del concessionario, con provvedimento di AAMS viene stabilito il calendario dei concorsi. Concorsi straordinari sono indetti con provvedimenti di AAMS, anche in deroga al calendario, ma sempre nel rispetto dell'intervallo temporale sopracitato.

3. Per ciascun concorso sono estratti:

a) una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale;

b) un undicesimo numero, da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, attribuito per mezzo del generatore automatizzato di numeri casuali.

4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, costituisce la combinazione di gioco vincente.

5. Le categorie di premi sono 5.

6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali:

a) risultano esattamente pronosticati tutti i dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.

Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera *b)*, in aggiunta ai premi relativi alle lettere *a)* oppure *b)*, il giocatore realizza anche il premio, denominato di quinta categoria, di cui al successivo comma 10.

7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a nove dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a uno dei suddetti 10 numeri.

8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a otto dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a due dei suddetti 10 numeri.

9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

a) a sette dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) a tre dei suddetti 10 numeri.

10. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultino, in alternativa:

a) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera *a)* e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera *b)*;

b) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera *b)* e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera *b)*.

11. I premi di categoria prima e quinta si cumulano tra loro determinando un premio unico.

Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare, nei tempi stabiliti dal calendario dei concorsi, l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, si dà luogo al rimborso integrale del costo delle giocate. La richiesta del rimborso va avanzata entro trenta giorni dalla mancata estrazione, dietro presentazione della relativa ricevuta di gioco.

Art. 4.

Costo del gioco e montepremi

1. La giocata minima equivale ad una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è:

a) di euro 1,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'art. 3, comma 6, lettera *a)*, comma 7, lettera *a)*, comma 8, lettera *a)*, comma 9, lettera *a)* e comma 10, lettera *a)*;

b) di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione di entrambe le categorie, indicate sub. lettera *a)* e *b)*, dei premi di cui all'art. 3, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva.

3. Il montepremi viene ripartito nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'8,33% del montepremi;

b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va l'8,33% del montepremi;

c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 16,86% del montepremi;

d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 23,98% del montepremi;

e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 42,50% del montepremi.

Art. 5.

Vincite

1. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento.

2. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:

a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del medesimo concorso;

c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del medesimo concorso;

d) di categoria quarta il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria quinta.

3. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

4. Il premio di categoria quinta consiste in una somma di importo pari a 4.000 euro al mese, corrisposta per 240 mensilità consecutive, unitamente ad un premio di prima

categoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3, comma 11. Il premio di prima categoria verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità.

Nell'ipotesi in cui si verifichino più combinazioni di gioco risultanti vincenti nel medesimo concorso di riferimento, l'importo mensile si suddivide in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti del premio di categoria quinta.

5. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria quinta:

a) i montepremi dedicati, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato;

b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema è preventivamente approvato da AAMS.

6. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera *b)*, anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;

b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalità di gestione delle somme trasferite;

c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 5, lettera *b)* da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.

7. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera *b)*, prevede che il vincitore risulti, in alternativa:

a) soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;

b) soggetto destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore a fronte di apposito corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.

Fino a esplicita richiesta da parte del concessionario e avallata da AAMS di adozione dell'ipotesi prevista dalla lettera *b)*, il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera *b)* prevede che il vincitore sia il diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore. Detta opzione, come sopra indicata, dovrà essere riportata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

8. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria quinta di cui al comma 5, lettera *a)*:

a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria quinta, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo concorso in cui il montepremi destinato al premio di categoria quinta risulti in attivo, il concessionario opererà i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;

b) superi l'importo pari a 5.000.000 di euro, AAMS provvede, su proposta del concessionario, a destinare la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria quinta di cui all'art. 3, per uno o più concorsi.

9. Con provvedimenti di AAMS può essere disposta la corresponsione ai giocatori di premi straordinari, anche istantanei, di diversa natura, e comunque non in denaro.

10. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dai successivi articoli 17, 18 e 19.

Art. 6.

Modalità di gioco

1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 2.

2. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco:

a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;

b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco,

con ulteriore provvedimento di AAMS:

e) espresse tramite computer collocato all'interno del punto di vendita fisico e collegato direttamente al terminale di gioco.

3. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia.

4. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi previsti in calendario. AAMS, su proposta del concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri previsti in calendario, anche straordinari ed anche non consecutivi.

5. Il concessionario provvede alla necessaria dotazione tecnologica ed infrastrutturale dei punti di vendita fisici prevedendo soluzioni opportunamente differenziate in ragione delle caratteristiche fisiche e tipologiche dei punti stessi nonché della loro diversa potenzialità di raccolta.

Art. 7.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione

1. Presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata nel sistema di elaborazione, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

a) le combinazioni di gioco;

b) il costo per combinazione;

c) i codici di controllo;

d) il numero che contraddistingue il concorso;

e) la data e l'ora di estrazione del concorso;

f) il codice identificativo del punto di vendita;

g) il codice identificativo del terminale di gioco;

h) il numero di combinazioni di gioco giocate ed il relativo costo;

i) il numero progressivo della giocata;

j) la data e l'ora di accettazione della giocata;

k) il logo del gioco;

l) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

m) la denominazione ed/o il logo del concessionario;

n) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole e la quota di vincita eventualmente spettante.

3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non può essere effettuato qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi tre minuti dalla convalida;

b) sul medesimo terminale di gioco sia stata accettata una giocata successiva;

c) sia già stato chiuso il concorso al quale la giocata fa riferimento;

d) si riferisca ad una giocata in abbonamento.

4. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili.

5. Sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;

b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;

c) i modelli delle ricevute di gioco.

Art. 8.

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Ogni singola giocata sistemistica si effettua entro il limite massimo di 1.001 combinazioni di gioco.

2. Con provvedimento di AAMS è definita la giocata a caratura.

3. Nel caso di giocate a caratura i giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

4. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il numero minimo e massimo delle cedole di caratura ed il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è fissato con provvedimento di AAMS, su proposta del concessionario ed in nessun caso può essere inferiore a quello della giocata minima.

5. Le giocate a caratura sono organizzate ed effettuate sotto la personale responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura da parte del sistema centrale, provvede alla vendita delle singole cedole ai giocatori, rilasciando la relativa ricevuta di gioco.

6. Le giocate a caratura, una volta convalidate non possono essere annullate.

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO

E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Art. 9.

Commissione di supervisione del gioco

1. È istituita una commissione di supervisione del gioco, che si riunisce ordinariamente con frequenza settimanale ed ha specifica competenza relativamente alle seguenti attività:

a) controlli sull'integrità degli archivi di concorso di cui all'art. 12, comma 3;

b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del sistema estrazionale, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;

c) controlli sul pagamento delle vincite;

d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'art. 15, comma 1;

e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24.

2. La commissione di supervisione del gioco verrà nominata con successivo specifico provvedimento direttoriale.

3. La commissione svolgerà le proprie funzioni supportata da un Ufficio di segreteria, i cui membri saranno nominati col sopra menzionato provvedimento direttoriale.

4. Presenziano alle operazioni della commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del concessionario.

5. Il concessionario mette a disposizione della commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione generale di AAMS, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione, stabiliti da AAMS nell'ambito di criteri di normalità, sono totalmente a carico del concessionario.

7. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del concessionario.

8. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Art. 10.

Certificazioni

1. Sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:

a) l'algoritmo sul quale si basa l'estrazione;

b) il sistema estrazionale;

c) il sistema di spoglio di cui all'art. 12;

d) il sistema di archivio del gioco di cui all'art. 13, comma 1;

e) la matrice matematica del gioco;

f) il generatore automatizzato di numeri casuali;

g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.

3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal concessionario presso AAMS.

Art. 11.

Effettuazione delle estrazioni

1. Per ciascun concorso si effettua l'estrazione della combinazione di gioco di cui all'art. 3, comma 3.

2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilità del concessionario, per mezzo del sistema estrazionale.

Art. 12.

Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Oggetto dello spoglio di ciascun concorso sono le giocate ad esso attribuite in base al calendario dei concorsi.

2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilità sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.

3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da un supporto informatico di archiviazione senza possibilità di riscrittura o modifica.

4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS il concessionario presenterà altresì documenti riepilogativi delle certificazioni di più concorsi. Quanto detto verrà disciplinato con successivo apposito provvedimento AAMS.

Art. 13.

Archivio del gioco

1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi residenti sul sistema di elaborazione, nonché quelli contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'art. 12, comma 3.

2. I risultati di ciascun concorso sono archiviati a cura del concessionario e tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilità dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con AAMS.

Art. 14.

Obblighi di custodia e conservazione

1. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i punti di vendita fisici, direttamente o per il tramite dei punti di vendita fisici stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per sei mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 euro;

b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 euro;

c) per due anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 euro;

d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 24;

e) per un anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

2. Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite da AAMS.

3. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal concessionario — sotto la propria responsabilità, e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy — a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 15.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19, al termine di ogni concorso il concessionario invia a ciascun punto di vendita le seguenti informazioni:

a) la combinazione di gioco vincente;

b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.

2. Il concessionario redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:

a) la combinazione di gioco vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;

d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;

e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;

g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;

h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresì pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro due giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.

Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI

Art. 16.

Destinazione delle somme raccolte

1. Il titolare del punto di vendita è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base all'art. 21, commi 2, 3 e 4, e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 17, 18 e 19.

Art. 17.

Pagamento delle vincite: disposizioni comuni per tutti i premi

1. In caso di giocate effettuate presso i punti di vendita fisici, la ricevuta di gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica.

2. In caso di giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi è effettuato dal concessionario in applicazione della procedura prevista dal decreto direttoriale prot. n. 21732/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009.

3. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute di gioco vincenti è di sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del bollettino ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi quarantacinque giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute di gioco vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'art. 18, comma 4.

4. In caso di giocate che diano luogo, contemporaneamente, a vincite di premi di quinta categoria e di altre categorie, le ricevute si presentano soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario ed il pagamento avviene:

a) con le modalità di cui al successivo art. 18, per i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria;

b) con le modalità di cui al successivo art. 19, per i premi di quinta categoria.

5. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario è tenuto a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale di riferimento, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei trenta giorni previsti.

Art. 18.

Pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza e quarta categoria

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza e quarta categoria si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi punto di vendita del gioco e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.

3. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata vincente nonché presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali

vincite sono pagabili entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.

4. Nei casi in cui l'importo della vincita sia superiore al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano esclusivamente presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.

5. I valori di cui ai commi 2, 3 e 4 si riferiscono al totale delle somme vinte con la medesima giocata.

6. Nel caso di gioco a caratura, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione dei premi ordinari sono da intendersi riferiti al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

7. L'elenco dei punti di pagamento di cui al comma 4 è esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

8. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, il pagamento delle vincite relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

9. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:

a) in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili, per importi di valore inferiore o pari a 5.200,00 euro;

b) a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento, per importi di valore superiore a 5.200,00 euro.

Art. 19.

Pagamento delle vincite relative ai premi di quinta categoria

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di quinta categoria viene effettuato da parte del soggetto erogatore tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.

2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio di quinta categoria deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo art. 24.

3. L'obbligo concessorio del pagamento dei premi rimane in capo al concessionario; quest'ultimo è, altresì, garante del corretto adempimento da parte del soggetto erogatore delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovrà subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto erogatore, con modalità ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.

Art. 20.

Contabilizzazione delle giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore del'erario, anche per la quota relativa al montepremi. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

Art. 21.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonché dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.

2. Al punto di vendita fisico è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

3. Al punto di vendita a distanza è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

4. Ove ai punti di vendita il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso.

5. Il compenso del concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nella convenzione di concessione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali complessive dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tale compenso è trattenuto dal concessionario direttamente dalle somme raccolte.

Art. 22.

Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.

2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalità stabilite da AAMS. È responsabilità del

concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.

3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.

4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza e quarta categoria in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS.

5. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di quinta categoria su di un conto corrente, le cui modalità di gestione sono disposte da AAMS.

6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro quindici giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.

7. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze, ovvero attestazioni di pagamento, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di concessione.

Art. 23.

Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello è proposto dal concessionario e sottoposto all'approvazione di AAMS. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei punti di vendita fisici e quella effettuata tramite i punti di vendita a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra i punti di vendita fisici e i punti di vendita a distanza;

c) compenso del concessionario;

d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

2. Il concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari e richiesti da AAMS.

3. Il concessionario è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
E TUTELA DEL GIOCATORE

Art. 24.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro trenta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla commissione di supervisione del gioco di cui all'art. 9, entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della commissione disporre indagini e richiedere al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.

4. In merito ai reclami presentati la commissione di supervisione del gioco è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione al concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.

TITOLO VI

PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

Art. 25.

Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici;

c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.

2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Art. 26.

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 45

09A11141

DECRETO 22 settembre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 112.929 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31 marzo 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
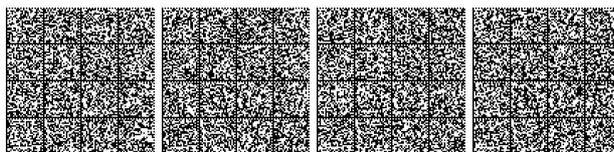
Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A11291

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2009.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Goltix Combi Duo reg. n. 10264, a base di cloridazon dell'Impresa Oxon Italia S.p.A., a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e l'art. 13, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo il reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il cloridazon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario riportato in allegato al decreto, che risulta

conforme alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva cloridazon;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario di cui trattasi, viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive che lo compongono, fatte salve la presentazione nei tempi fissati dalle direttive di iscrizione stesse, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto elencato in allegato al presente decreto ha trasmesso le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva cloridazon, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Considerato che l'impresa titolare del prodotto fitosanitario di cui trattasi dovrà presentare entro il 31 dicembre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonché i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva cloridazon, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 29 aprile 2008 nonché gli adeguamenti previsti dalle direttive di inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle altre sostanze attive presenti nei formulati;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva cloridazon, è ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, stabilite dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Sono altresì fatti salvi gli adeguamenti, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni stabilite dalle direttive che iscrivono nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le altre sostanze attive presenti nel formulato.

È approvata quale parte integrante del decreto stesso, l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.

L'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base di **cloridazon** ri-registrato provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018

	Nome prodotto	N. reg.	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
1.	GOLTIX COMBI DUO	10264	10/01/2000	OXON ITALIA S.p.A	Cloridazon Metamitron
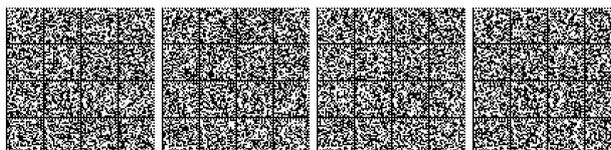
GOLTIX COMBI DUO

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero.

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
- Cloridazon puro g.25
- Metamitron puro g.40
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . .g. 100

Contiene Cloridazon – può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
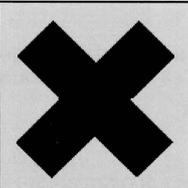
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Manzoni 44 – Milano
Tel. 02/353781

Registrazione n. 10264 del 10.01.2000
del Ministero della Sanità
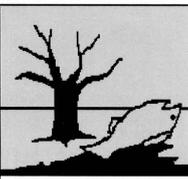
Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
COLLAG TECHNOLOGY CENTRE - Southampton (Inghilterra)
SIDECO DR. SCHIRM GMBH - Lubecca (Svizzera)

Officina di confezionamento:
BAYER SpA - Filago (BG)

Taglie: Kg 1 - 5 - 10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cloridazon 25% e Metamitron 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLORIDAZON: Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
METAMITRON: ---
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto viene utilizzato per il diserbo di pre-semina, pre e post-emergenza della **Barbabietola da zucchero**. Il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti:
Dicotiledoni: Amaranto *(Amaranthus retroflexus);* Camomilla inodora *(Anthemis arvensis);* Atriplice maggiore *(Atriplex patula),* Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris);* Farinaccio *(Chenopodium album);* Scannacavallo *(Euphorbia falcata);* Falso convolvolo *(Fallopia convololus);* Canapa selvatica *(Galeopsis tetrahit);* Galinsoga *(Galinsoga parviflora);* Erba ruota *(Lamium amplexicaule);* Camomilla *(Matricaria chamomilla);* Papavero *(Papaver rhoeas);* Correggiola *(Polygonum aviculare);* Persicaria *(Polygonum persicaria);* Erba porcellana *(Portulaca oleracea);* Rafanistro *(Raphanus raphanistrum);* Senape *(Sinapis arvensis);* Erba morella *(Solanum nigrum);* Crespigno *(Sonchus oleraceus);* Centocchio *(Stellaria media);* Arenariola *(Spergula arvensis);* Erba storna *(Thlapsi arvense);* Ortica *(Urtica urens);* Veroniche *(Veronica spp.).*
Graminacee: Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides);* Apera *(Apera spica venti);* Gramigna delle vie *(Poa annua);* Avena *(Avena spp.);* Digitaria *(Digitaria sanguinalis);* Setaria *(Setaria spp.).*

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Pre-semina e pre-emergenza:
4,5-6 Kg/ha di prodotto in 300-500 litri d'acqua. Utilizzare la dose minima in terreni sciolti, la dose massima in terreni argillosi. Nelle applicazioni di pre-emergenza l'efficacia è condizionata dal verificarsi di precipitazioni nel periodo che segue la distribuzione.
Post-emergenza (in miscela con erbicidi ad azione fogliare):
Trattamento in un'unica soluzione: intervenire alla dose di 2-2,5 Kg/ha di prodotto distribuiti in 300-400 litri di acqua; intervenire quando la bietola da zucchero ha raggiunto lo stadio di 4-6 foglie vere.
Trattamento frazionato: 1,5-2 Kg/ha di prodotto distribuiti in 200-300 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-4 foglie vere, ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni.
Trattamento a dosi ridotte: 0,8-1 kg/ha di prodotto distribuiti in 150-200 litri di acqua; effettuare il primo intervento quando le infestanti sono allo stadio di cotiledoni; ripetere il trattamento 1-2 volte a distanza di 8-10 giorni, in funzione dei tempi di rinascita delle infestanti.
Avvertenze: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le nonne precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07/8/09

09A11136

DECRETO 28 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rembisz Elzbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Rembisz Elzbieta, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 13 aprile 1967, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Università Medica di Lublino nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Università Medica di Lublino nell'anno 2008 dalla signora Rembisz Elzbieta, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 13 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Rembisz Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10960

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Gabriela Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Luca Gabriela Sofia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1994 dalla sig.ra Luca Gabriela Sofia, nata a Iasi (Romania) il giorno 15 dicembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Luca Gabriela Sofia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10961

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cornelia Francis Grippeling, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cornelia Francis Grippeling, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo «Diploma MBO-Verpleegkundige» rilasciato nell'anno 2008 presso il «Regionaal Opleidingen Centrum ROC» avente sede in Amsterdam (Paesi Bassi), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nei Paesi Bassi con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diploma MBO-Verpleegkundige», rilasciato nell'anno 2008 presso il «Regionaal Opleidingen Centrum ROC» avente sede in Amsterdam (Paesi Bassi) alla sig.ra Cornelia Francis Grippeling, nata a Velsen (Paesi Bassi) in data 30 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere (decreto ministeriale n. 739/1994).

2. La sig.ra Cornelia Francis Grippeling è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10964

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irene Simon Payo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Irene Simon Payo, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo diplomada en enfermeria al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo diplomada en enfermeria, rilasciato nell'anno 2006 presso la «Universidad de Salamanca» con sede in Salamanca (Spagna), alla sig.ra Irene Simon Payo, nata a Salamanca (Spagna) il giorno 9 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Irene Simon Payo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11102

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Valverde Sanchez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olga Valverde Sanchez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2005 dalla «Universidad de Jaén» con sede in Jaén (Spagna), alla sig.ra Olga Valverde Sanchez, nata a Granada (Spagna) il giorno 25 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Olga Valverde Sanchez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'in-

teressata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11108

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sukhjeet Dhillon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sukhjeet Dhillon, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo «Healt Studies/Registred Nurse (Adult)» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Healt Studies/Registred Nurse (Adult)», rilasciato nell'anno 2003 dalla «University of Bradford» con sede a Bradford (Regno Unito), alla sig.ra Sukhjeet Dhillon, nata a Bradford (Regno Unito) il giorno 27 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sukhjeet Dhillon è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11109

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Regina Kreszentia Kranzle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Regina Kreszentia Kranzle, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Krankenschwester», conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
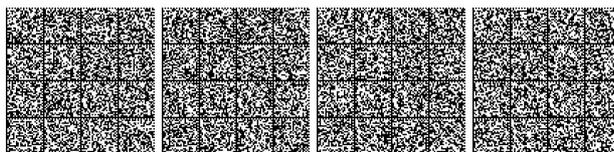
Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Krankenschwester», conseguito presso la Scuola professionale infermieristica presso l'Ospedale Provinciale di Wangen im Allgäu con sede a Tübingen (Germania), in data 10 marzo 1989 dalla sig.ra Regina Kreszentia Kranzle, nata a Dillingen (Germania) il giorno 19 febbraio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Regina Kreszentia Kranzle è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11110

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cristina Nodari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Cristina Nodari, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Gesundheits-und Krankenpflegerin» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Gesundheits-und Krankenpflegerin», rilasciato dalla «Gesundheits-und Krankenpflegeschule am. St. Josefskrankenhaus» con sede a Freiburg (Germania), in data 11 marzo 2009 alla sig.ra Maria Cristina Nodari nata a Freiburg (Germania) il giorno 10 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maria Cristina Nodari è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che informerà questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11111
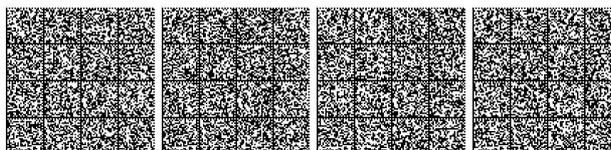
DECRETO 7 settembre 2009.

Modifica del decreto di riconoscimento 25 febbraio 2003, alla sig.ra Raveica Postica Ancuta Puica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 2003, con il quale il titolo di studio conseguito in Romania dalla sig.ra Raveica Postica Ancuta Puica è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che al punto 1) del decreto datato 25 febbraio 2003, per mero errore materiale, è stata indicata quale data di conseguimento del titolo dell'interessata - «1994» e non «1999»;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Raveica Postica Ancuta Puica datata 15 ottobre 2007;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 25 febbraio 2003, con il quale si riconosce il titolo professionale di infermiera conseguito in Romania dalla sig.ra Raveica Postica Ancuta Puica, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue: al punto 1), la data di conseguimento del titolo della sig.ra Raveica Postica Ancuta Puica è sostituita da «1994» in «1999».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 febbraio 2003.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11099

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Manolache Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Moldova» Iasi di Barlad nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla sig.ra Manolache Mirela, con il diritto di riprendere il suo cognome da nubile;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Moldova» Iasi di Barlad nell'anno 1998, dalla sig.ra Manolache Mirela, divorziata Margean, nata a Bucarest (Romania) il giorno 26 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
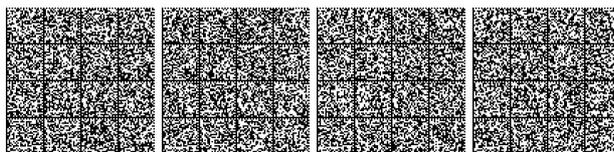
Art. 2.

La sig.ra Manolache Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11118

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mocanu Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Mocanu Alina, nata a Trusesti (Romania) il giorno 13 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mocanu Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11119

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Harnagea Oana-Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Harnagea Oana-Maria, cittadina

rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Harnagea Oana-Maria, nata a Iasi (Romania) il giorno 27 agosto 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Harnagea Oana-Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11122

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatan Corina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Galatan Corina Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2007 dalla sig.ra Galatan Corina Maria, nata a Reghin (Romania) il giorno 24 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
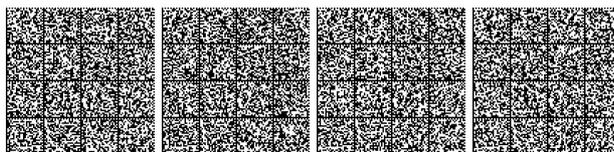
Art. 2.

La sig.ra. Galatan Corina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11126

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panaite - Mihalache Alina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Panaite - Mihalache Alina Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005 dalla sig.ra Panaite Alina Mihaela, coniugata Mihalache, nata a Iasi (Romania) il giorno 29 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Panaite - Mihalache Alina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11128

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Meza Vasquez Janeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meza Vasquez Janeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2004, presso la «Universidad Autonoma Juan Misael Saracho» di Tarija (Bolivia) dalla sig.ra Meza Vasquez Janeth, nata a Tarija (Bolivia) il giorno 6 gennaio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Meza Vasquez Janeth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10959

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Minamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Minamol ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Andhra Mahila Sabha School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra George Minamol, nata a Koovappally-Kerala (India) il giorno 18 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra George Minamol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10962

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Linta Philip, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Linta Philip ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Apollo Hospital School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Linta Philip, nata a Pathanamthitta (India) il giorno 29 marzo 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Linta Philip è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10963

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vengacheril Mani Sheeja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vengacheril Mani Sheeja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1996 presso la «Nitte Institute of Nursing Sciences» di Mangalore (India) dalla sig.ra Vengacheril Mani Sheeja, nata a Punnathura-Kerala (India) il giorno 30 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Vengacheril Mani Sheeja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10965

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hemegowda Rudrappa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Hemegowda Rudrappa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2007 presso il «Government College of Nursing, Fort» di Bangalore (India) dal sig. Hemegowda Rudrappa, nato a Mudigere-Karnataka (India) il giorno 3 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Hemegowda Rudrappa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10966

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elochukwu Mary Benjamin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Elochukwu Mary Benjamin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1987, presso la scuola per infermieri «Our Lady of Lourdes» di Ihiala (Nigeria) dalla sig.ra Elochukwu Mary Benjamin, nata a Jos (Nigeria) il giorno 16 gennaio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Elochukwu Mary Benjamin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11115

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramos Cazon Deisy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramos Cazon Deisy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 2008, presso la «Universidad autonoma del Beni Jose Ballivian» di Trinidad (Bolivia) dalla sig.ra Ramos Cazon Deisy, nata a Montero (Bolivia) il giorno 15 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ramos Cazon Deisy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali di-

sposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11120

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mamani Arenas Felicidad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mamani Arenas Felicidad ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2006, presso la «Universidad Autonoma del Beni Jose Ballivian» di Trinidad (Bolivia) dalla sig.ra Mamani Arenas Felicidad, nata a San Buenaventura-La Paz (Bolivia) il giorno 3 giugno 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra. Mamani Arenas Felicidad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11121

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mallem Nagarekha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mallem Nagarekha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Apollo hospital school of nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Mallem Nagarekha, nata a Madanapalle (India) il giorno 25 giugno 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mallem Nagarekha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11123

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrera Torrez Patricia Helen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cabrera Torrez Patricia Helen ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2006, presso la «Universidad Mayor de San Andrés» di La Paz (Bolivia) dalla sig.ra Cabrera Torrez Patricia Helen, nata a La Paz - Murillo (Bolivia) il giorno 10 agosto 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cabrera Torrez Patricia Helen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11124

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Viruez Zambrana Wilma Anur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Viruez Zambrana Wilma Anur, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2005, presso la «Universidad Autonoma del Beni Jose Ballivian» di Trinidad (Bolivia) dalla sig.ra

Viruez Zambrana Wilma Anur, nata a San Ramon Beni (Bolivia) il giorno 27 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Viruez Zambrana Wilma Anur è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11125

DECRETO 8 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Edassery Mercy Lonappan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Edassery Mercy Lonappan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 1992 presso la «School of Nursing Little flower Hospital» di Angamaly (India) dalla sig.ra Edassery Mercy Lonappan, nata a Edakunnu-Kerala (India) il giorno 11 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Edassery Mercy Lonappan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2009.

Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attività che il medesimo è tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo decreto la disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria per le attività che l'amministrazione è chiamata a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo con il quale furono individuati nell'ambito delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i procedimenti di competenza del soppresso Servizio nazionale dighe, poi del soppresso RID ed attualmente della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che le attività di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, oggetto del diritto di istruttoria sono: esame per il parere sul Progetto preliminare, esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del foglio di condizioni per la costruzione, vigilanza sui lavori di costruzione;

Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al principio di copertura dei costi, il diritto di istruttoria deve essere determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso come parametro rappresentativo dell'importanza e della complessità del progetto, e al costo delle principali professionalità utilizzate, incrementato di una quota di spese generali;

Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso nella seduta del 6 settembre 2007;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del diritto di istruttoria

1. Per le attività che la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il diritto di istruttoria è dovuto per ciascuna delle seguenti fattispecie:

a) esame per il parere sul progetto preliminare;

b) esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione;

c) attività di vigilanza sui lavori di costruzione.

2. I singoli diritti di istruttoria di cui al comma 1, sono articolati in funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati alla copertura dei costi sostenuti dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche per le specifiche attività.

3. Il diritto non è dovuto per le dighe già iscritte al soppresso RID ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

4. Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il singolo diritto è ridotto in misura pari al 50%.

5. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione il diritto di istruttoria non è dovuto.
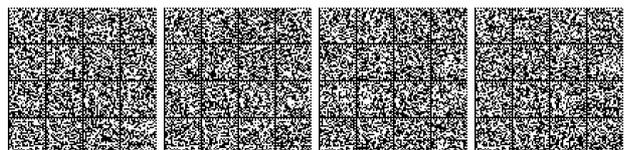
Art. 2.

Diritto progetto preliminare

1. Il diritto di istruttoria per l'esame per il parere sul progetto preliminare, distinto in funzione dell'importo totale dei lavori, è articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 2.500,00 euro;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 7.000,00 euro;

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 3.

Diritto progetto definitivo e/o esecutivo e foglio di condizioni per la costruzione

1. Il diritto di istruttoria per l'esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione, distinto in funzione dell'importo dei lavori, è articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 17.000,00 euro;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 34.000,00 euro.

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 4.

Diritto vigilanza lavori

1. Il diritto per le attività di vigilanza sui lavori di costruzione, stabilito su base annua e distinto in funzione dell'importo dei lavori, è articolato come segue:

per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 5.000,00 euro annui;

per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 10.000,00 euro annui.

2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

3. Il diritto comprende ogni attività istruttoria di eventuali perizie di variante.

4. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore ad un anno, il diritto annuale è ridotto del 50% in presenza di opere realizzate in alveo, ovvero non è dovuto in assenza di tali opere.

Art. 5.

Modalità di riscossione dei diritti

1. L'importo dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 è quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche prima dell'avvio delle relative istruttorie e comunicato, unitamente alle modalità di pagamento, ai soggetti richiedenti la concessione o ai concessionari. Detti diritti devono essere versati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale, pena la sospensione delle relative istruttorie.

2. L'importo del diritto annuo di cui all'art. 4 è quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del concessionario della data prevista per l'avvio dei lavori. Il diritto, altresì, decorre dalla data dell'avvio dei lavori ed è dovuto fino alla data di iscrizione della diga al registro delle dighe. L'importo di detto diritto è comunicato, unitamente alle modalità di pagamento, dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai soggetti richiedenti la vigilanza di cui all'art. 4. Detto diritto deve essere versato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale e successivamente ad ogni inizio di anno solare.

3. Gli importi dei diritti di cui ai commi 1 e 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «Diritto di istruttoria», per essere riassegnati come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, da parte della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche il richiedente la concessione o il concessionario potrà motivatamente richiedere alla medesima direzione generale la revisione del diritto calcolato. La predetta direzione generale in sede di autotutela adotterà i provvedimenti conseguenti.

2. Resta ferma la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento del diritto di cui all'art. 4.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per le attività istruttorie già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto i diritti di cui agli articoli 2 e 3 non sono dovuti.

2. Per le dighe già in costruzione il diritto di cui all'art. 4 è dovuto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

Validità

Il presente decreto è soggetto a revisione triennale, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 374

09A11234

DECRETO 4 giugno 2009.

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del 17 dicembre 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2005, recante la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attività di vigilanza e controllo svolta dal RID;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che per la determinazione dei costi relativi allo svolgimento da parte delle strutture ministeriali competenti in base al citato decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni concernenti l'attività di vigilanza e controllo già facenti capo al soppresso RID, possa farsi riferimento alle spese sostenute dal medesimo ex RID, per le stesse attività, come risultanti dal conto consuntivo dello stesso soppresso ente per l'anno 2006;

Considerata l'opportunità di provvedere con separato decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso in data 14 ottobre 2008;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009, n. 3736, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di determinazione del contributo annuo

1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, è costituito, per ogni diga, da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonché da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.

Art. 2.

Quota base fissa

1. La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, è stabilita come segue:

utilizzazione idroelettrica, euro 12.000,00;

utilizzazione industriale, euro 12.000,00;

utilizzazione potabile, euro 8.000,00;

utilizzazione irrigua, euro 4.000,00;

utilizzazione diversa dalle precedenti, euro 4.000,00.

2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione la quota base fissa è determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non è dovuta.
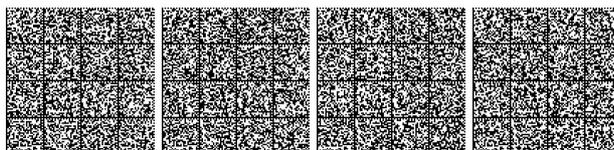
3. Per le dighe ad uso non idroelettrico né industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri la quota base fissa è individuata in misura pari al 50% di quella stabilita per la relativa utilizzazione.

4. La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a 16,00 metri e che determinano un volume d'invaso inferiore a 2.000.000 metri cubi.

Art. 3.

Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso

1. Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa è incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, così determinata:

1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:

per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100, euro 180,00;

per ogni metro superiore a m 100, euro 0,00;

2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm^3 inferiore:

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 1 sino a Mm^3 100, euro 80,00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 100 sino a Mm^3 200, euro 60,00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 200 sino a Mm^3 300, euro 30,00;

per ogni Mm^3 superiore a Mm^3 300, euro 0,00.

2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione nonché per quelle ad uso non idroelettrico né industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri, le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%. In caso di invaso realizzato da più di una diga iscritta al Registro, le quote variabili per volume e per altezza sono dovute dalla sola diga di maggiore altezza. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non è dovuta.

Art. 4.

Modalità di riscossione del contributo annuo

1. L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 ed è comunicato ai concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è versato in due rate semestrali di pari importo anticipate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «contributo annuo attività di vigilanza e controllo sulle grandi dighe», per essere riassegnato come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per i contributi ancora dovuti per i periodi antecedenti alla comunicazione di cui al comma 1 e disciplinati dal presente decreto, i concessionari di cui al medesimo comma 1, sono tenuti al versamento degli stessi a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 4, il concessionario potrà segnalare e chiedere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte della predetta Direzione generale. La medesima Direzione generale in sede di autotutela adotterà i provvedimenti conseguenti.

2. Ferma restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualità sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto disciplina il contributo annuo dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 ed è soggetto a revisione, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con periodicità triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 375

09A11235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2009.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 per la campagna vendemmiale della regione Piemonte.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle Regioni o Province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la Regione Piemonte, con nota n. 221287/DB1105 del 4 settembre 2009, ha manifestato la necessità di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione;

Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della Regione Piemonte al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 2.

Esoneri

1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della Regione Piemonte, che procedono alla vinificazione di uve di proprietà sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.

2. L'esonero è concesso:

ai produttori con una produzione compresa tra i 101 ed i 1.000 hl; in tal caso i sottoprodotti sono destinati sia ad usi agronomici che energetici.

ai produttori con una produzione oltre i 1000 hl; in tale caso l'esonero riguarda le sole vinacce che sono destinate esclusivamente a fini energetici.

3. L'utilizzo dei sottoprodotti per gli usi agronomici è ammesso, in conformità alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprietà nell'ambito dello stesso ciclo produttivo. In particolare, è fatto divieto di spargimento:

entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua;

sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;

tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Art. 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla Regione Piemonte e sono soggetti ai controlli svolti dalla Direzione agricoltura della medesima Regione.

2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all'ICQ di Torino, che la inoltra agli organi di controllo individuati dalla Regione Piemonte secondo modalità da questa impartite, una comunicazione contenente:

la natura e la quantità dei sottoprodotti oggetto del ritiro;

il luogo in cui sono depositati;

la destinazione finale;

il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.

Nella comunicazione è riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).

3. In applicazione dell'art. 46, lettere *j* e *k*, del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del Reg. CE 555/2008, la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:

controlli amministrativi sistematici;

controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;

un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del Reg. CE n. 555/2008.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'Allegato VI, Sez. D, del Regolamento CE n. 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Il rispetto della normativa ambientale è assicurato dai controlli di competenza della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte per garantire la corretta distribuzione dei sottoprodotti sui terreni di proprietà.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La Regione Piemonte, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali – ATPO II – via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2009

Il capo Dipartimento: PETROLI

09A11137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della confraternita di S. Giovanni, in Benna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni, con sede in Benna (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Pietro, con sede in Benna (Biella).

09A11129

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di sessantacinque società cooperative aventi sede nella regione Lazio

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 18/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COO.GE.ME. - COOPERATIVA GESTIONE MENSE – SOCIETA' A.R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06285020589	16/11/1983	
2	CORSARA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	05652891002	14/12/1998	
3	DIFFUSIONE E SVILUPPO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06616621006	22/05/2001	
4	STRATEGIE & INVESTIMENTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06500351009	22/02/2001	
5	CITI (COOPERATIVA INTERNAZIONALE TRADUTTORI E INTERPRETI) SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	04480441007	11/03/1993	
6	BRUNILDE, SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80071460580	18/01/1955	
7	VELIERI 83 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05553521005	01/06/1998	
8	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. QUATTRO MURA E UN FOCOLARE	ROMA	LAZIO	80135150581	10/12/1963	
9	COOPERATIVA RINASCITA CINEMATOGRAFICA SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	03407600588	24/11/1978	
10	S.M.E. SERVIZI MANTENIMENTO ECOLOGICO DEL CENASCA CISL SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	80410400586	11/04/1978	
11	COOPERATIVA SERVIZI ALLE IMPRESE SOC. COOP. A R.L. - IN BREVE C.S.I.	ROMA	LAZIO	05713891009	09/03/1999	
12	CELIDONIA 86 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	07576380583	24/07/1986	
13	PANTASERVICE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SORA (FR)	LAZIO	02146220609	09/05/2000	**UNCI**
14	PRO.GE.CO. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	01867850594	25/02/1998	**LEGA**
15	SOC. COOP.VA SOCIALE S.C.I.C.A.R. EXPRESS 2000 A R.L.	ROMA	LAZIO	03511711008	29/11/1988	**UNCI**
16	SPIGHE D'ASTURA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (O.N.L.U.S.)	LATINA	LAZIO	02305530590	06/02/2006	
17	COOPERATIVA TRASLOCHI OSTIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05414731009	21/11/1997	
18	COSTRUZIONI 2005 – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08552481007	08/06/2005	
19	UBI MINOR – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	05608921002	30/09/1998	
20	COLOMBO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08510790580	22/06/1988	
21	TOR MARANCIA QUARTA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03027910581	21/12/1977	
22	CODIVILLA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	06700821009	19/07/2001	
23	FA.R.EDIL ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08037231001	24/05/2004	
24	COSMIC SERVICE – SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05880811004	18/11/1999	
25	ARCER – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07912291007	05/03/2004	
26	POKER BAGS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05792761008	23/06/1999	**CCI**
27	O.A.S.I. (OPERATORI ASSISTENZA SANITARIA INFERMIERISTICA) SOC. COOP. SOCIALE	ROMA	LAZIO	09141111006	06/09/2006	
28	ACCABI SOCIETA' COOPERATIVA	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	09378861000	14/02/2007	
29	COMBO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06711451002	26/07/2001	
30	CO.GE.FA. SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA (RM)	LAZIO	02026870598	26/01/2001	
31	ACLI LAURENTINO N. 20 R1 D – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343820589	09/11/1978	
32	IL FILO DI PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	07480621007	19/03/2003	
33	GRUPPO TASSISTI SAN PAOLO – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09376631009	19/02/2007	
34	LA COCCINELLA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	06555001004	30/03/2001	
35	AI EM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	08278111003	15/12/2004	
36	COOPERATIVA SOCIALE VI.GA.TA. 2000 A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	06825091009	13/11/2001	
37	ACLI LAURENTINO N. 20 R2 B – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343760587	07/11/1978	
38	ACLI LAURENTINO N. 20 R1 G – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343860585	07/11/1978	
39	G.I.F.A. AMBIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07122451003	25/06/2002	
40	EXE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08456201006	01/04/2005	
41	COMPAGNIA LA FAMIGLIA DELLE ORTICHE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04375441005	05/06/1992	
42	LA GENERALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINTURNO (LT)	LAZIO	01690610595	19/09/1994	

43	EUROPE CARE SERVICE – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	07656461006	26/09/2003	
44	GO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	08144471003	07/09/2004	
45	SOCIETA' COOPERATIVA FORLANI	ROMA	LAZIO	08781531002	15/02/2005	
46	SOC. AGAPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	05560001009	30/06/1998	**CCI**
47	CRI.FRA. TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08239791000	17/11/2004	
48	COOPERATIVA SOCIALE TAU-S.ALBERTO MAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08126181000	04/08/2004	
49	CINDERELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08372991003	02/02/2005	
50	COOPERATIVA SOCIALE – LA GIUSTA SCELTA	ROMA	LAZIO	08934801005	15/03/2006	
51	COOPERATIVA SETTEBAGNI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05393581003	28/10/1997	
52	ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASSINO (FR)	LAZIO	02449270608	20/06/2006	**UNICOOP**
53	COOPERATIVA EUROPE SERVICE A R.L.	ROMA	LAZIO	08274461006	09/12/2004	
54	COOPERATIVA INTERNAZIONALE MULTICOLORE A R.L. - C.I.M. A R.L.	ROMA	LAZIO	07380431002	24/01/2003	
55	AMBIENTE ANIENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	ROMA	LAZIO	07440641004	24/02/2003	
56	ANAGNINA 73 Z 3 B – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03597041007	16/02/1989	
57	COOPERATIVA SOCIALE DEI CONTI DI MONTECRISTO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEPRANO (FR)	LAZIO	02375320609	11/01/2005	
58	EURO MONTAGGI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	APRILIA (LT)	LAZIO	02176630594	07/11/2003	
59	ELI.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07156241007	12/07/2002	
60	CONSORZIO TRIGORIA I SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05923851009	11/01/2000	
61	L'ARCHETIPO 014 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTEL GANDOLFO (RM)	LAZIO	03501321008	22/11/1988	
62	COOPERATIVA GARGA SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09265071002	18/12/2006	
63	ATRAS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05052051009	15/02/1996	
64	COOPERATIVA MULTI EXPRESS A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	LAZIO	07716491001	29/10/2003	
65	COOPERATIVA LOGISTICS A R.L.	ROMA	LAZIO	08274471005	09/12/2004	

09A11132
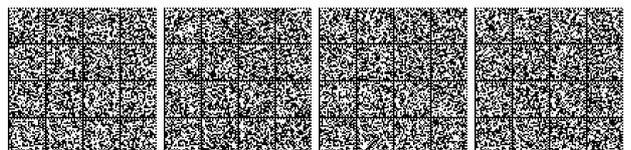
Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantasei società cooperative aventi sede nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Lazio

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 17/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA DI PERILLO A R.L.	MONTEMILONE (PZ)	BASILICATA	00090920760	11/02/1955	UNCI
2	ELMAN'S – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01512620764	22/04/2002	UNCI
3	TERRE DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA	VALSINNI (MT)	BASILICATA	01078480777	03/02/2003	CCI
4	EUROPA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARATEA (PZ)	BASILICATA	01345980765	24/11/1998	
5	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CREATIVITA' ARTIGIANA SOC. COOP. A R.L.	AVIGLIANO (PZ)	BASILICATA	00857970768	25/06/1985	
6	CONSORZIO INTIMO DEL VULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	01604460764	12/01/2005	
7	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	PICERNO (PZ)	BASILICATA	01156870766	11/03/1994	
8	COOPERATIVA EDILIZIA VALENTINE – S.R.L.	POLICORO (MT)	BASILICATA	90000090770	09/12/1970	
9	EURO SERVIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	S.EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)	CALABRIA	02114100809	19/06/2001	CCI
10	GUNNERS – SOCIETA' COOPERATIVA – O.N.L.U.S.	ZAMBRONE (VV)	CALABRIA	02693350791	20/01/2005	CCI
11	GAP COMUNICAZIONE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOTRICELLO (CZ)	CALABRIA	02493060798	07/03/2002	
12	COOPERATIVA PESCATORI SANT'ANDREA	VIBO VALENTIA	CALABRIA	00361860794	10/01/1964	CCI
13	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO A R.L.	ROGGIANO GRAVINA (CS)	CALABRIA	02559780784	31/03/2003	
14	AGAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	02354930808	28/09/2005	
15	CARMELIA 2003 SOCIETA' COOPERATIVA	DELIANOVA (RC)	CALABRIA	02228430803	29/05/2003	
16	C'ERA UNA VOLTA – SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE (CS)	CALABRIA	01389930783	23/10/1985	
17	COOPERATIVA PESCO-PAST S.C.R.L.	PESCO SANNITA (BN)	CAMPANIA	00898380621	15/01/1990	CCI
18	PLANET PARKING – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASERTA	CAMPANIA	03164190617	14/06/2005	CCI
19	EDIL LISA 82 SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03704670631	04/03/1982	UNCI
20	DE.DI.PA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	02186910614	10/05/1994	UNCI
21	FIDERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06323490638	12/12/1990	CCI
22	CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE UNIONCOOP CAMPANIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06666250631	06/07/1992	CCI
23	F.C.F. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	07731431008	18/11/2203	UNICOOP
24	8 MARZO – SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	96046960587	23/12/1982	
25	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. S. MEDARDO	ROMA	LAZIO	08058450589	08/06/1963	
26	VIGILANCE POOL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03560710588	02/04/1979	
27	EDIL BOCCEA COOPERATIVA EDILIZIA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	ROMA	LAZIO	03318620584	21/10/1978	
28	COOPERATIVA PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04374091009	18/09/1992	UNCI
29	GEOSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R. L.	ROMA	LAZIO	06993071007	01/03/2002	UNICOOP
30	IDRAULICA E TERMICA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05273651009	06/03/1997	UNCI
31	ATS MULTISERVIZI SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02119450605	18/11/1999	UNCI
32	COOPERATIVA CENTRO SOCIALE DON UVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	03453550588	21/09/1983	
33	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DIAMANTE	LADISPOLI (RM)	LAZIO	08426970581	07/04/1988	
34	NUOVO SANNIO – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	80218010587	13/07/1953	
35	IL LEONE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	02901240586	22/04/1977	
36	CO.LA.P. - COOPERATIVA LAVORATORI PULIZIA E AFFINI A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	05962230586	02/03/1983	
37	ORE LIETE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80407800582	26/06/1954	
38	CAVALLINO RAMPANTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80410980587	30/04/1964	
39	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. AVENTINIANA	ROMA	LAZIO	04627060587	16/06/1952	
40	ASTRA AUREA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80425130582	02/04/1953	
41	ALBA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03598361008	08/03/1989	
42	N.O.I. 2000 – NUOVE OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO – COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05932711004	24/01/2000	UNICOOP

43	LETIZIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIETI	LAZIO	00899670574	01/02/2000	**UNCI**
44	COOPERATIVA EDILIZIA DON BOSCO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05236951009	23/01/1997	**UNCI**
45	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO FREGELLAE A R.L.	CEPRANO (FR)	LAZIO	01693260604	27/01/1989	**UNCI**
46	R.A.I. - RICERCHE APPLICAZIONI INDUSTRIALI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02096540600	01/06/1999	**UNICOOP**
47	COMUNITA' ALTERNATIVA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI (RM)	LAZIO	05890551004	02/12/1999	
48	SERLABMEN SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	ROMA	LAZIO	06270121003	04/10/2000	
49	COOPERATIVA NUOVA POMEZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	08446200589	18/07/1988	
50	VILLA FIORITA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08532890582	25/07/1988	
51	LA CITTADELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80431380585	05/05/1955	
52	ALADINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTECORVO (FR)	LAZIO	02203040601	06/07/2001	**UNCI**
53	BIOTEAM – SI.PE.A. (SISTEMA PESCA ED AGROALIMENTARE) SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	04609441003	23/12/1993	**UNCI**
54	ECOPROGET S.C.R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	07453541000	18/03/2003	**UNCI**
55	I.S.E.CO. (INFORMATIC SERVICES EUROPEAN COOPERATIVE) PICCOLA SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	03912801002	10/07/1990	**UNCI**
56	SESAMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05718770588	29/09/1982	

09A11133
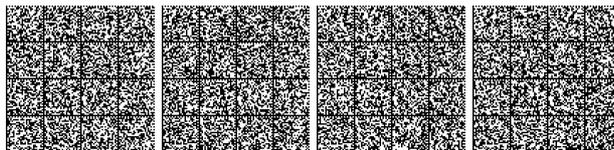
Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantacinque società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 19/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ARDEA ON LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	06046181001	29/03/2000	UNICOOP
2	OBIETTIVO C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	LIGURIA	01480920998	21/05/2004	AGCI
3	COOPERATIVA ITTICA LOANESE	LOANO (SV)	LIGURIA	01414410090	24/02/2005	UNCI
4	CO.MI.FA. COOPERATIVA A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	10036380151	27/03/1990	UNCI
5	COOPERATIVA DINA – SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01350830194	05/03/2005	
6	AGADIR COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04551430962	04/10/2004	
7	ARROW GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04612910960	08/11/2004	
8	COOPERATIVA STELLA WORK	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01347690198	01/02/2005	
9	PACE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA (CR)	LOMBARDIA	01298910199	05/06/2003	
10	SERVIZI MILANO EXPRESS SOC. COOP.	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	02201040025	22/02/2005	
11	FAST COOP SOCIETA' COOPERATIVA	VERTOVA (BG)	LOMBARDIA	03163120169	23/10/2004	
12	LOMBARDIA JOB SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02341530984	17/10/2002	
13	C.M.R. SOCIETA' COOPERATIVA	RHO (MI)	LOMBARDIA	04829710963	11/04/2005	
14	LA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	GALLARATE (VA)	LOMBARDIA	05078220968	12/12/2005	
15	CITTA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLTIERE (BG)	LOMBARDIA	02459910168	25/03/1996	
16	COOPERATIVA CENTROSOCIALE CULTURALE E AMBIENTALE	MILANO	LOMBARDIA	09893230152	13/03/1989	
17	COOPERATIVA EDILIZIA ELPIS A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	06186430150	02/06/1981	
18	COOP. INTERNAZIONALE MULTISERVIZI A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	12874700151	15/07/1999	UNICOOP
19	MILANO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PADERNO DUGNANO (MI)	LOMBARDIA	13188650157	18/07/2000	UNICOOP
20	AMLIL SOC. COOP. A R.L.	GRONTARDO (CR)	LOMBARDIA	01309160198	01/12/2003	
21	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSO A R.L.	BERGAMO	LOMBARDIA	02674420167	27/01/1999	
22	C.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MARCHE	01886250446	04/05/2006	
23	BENEDETTA ON LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ASCOLI PICENO	MARCHE	01709550444	14/12/2001	
24	ALBATROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RECANATI (MC)	MARCHE	01522080439	26/04/2004	CCI
25	L'INCONTRO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RECANATI (MC)	MARCHE	01252430432	28/02/1996	UNCI
26	VA.MAR. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01476720709	26/10/2002	AGCI
27	MARE NOSTRUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01478550708	06/12/2002	AGCI
28	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA PRODUTTIVA DI TERMOLI SOC. COOP.	TERMOLI (CB)	MOLISE	01451340705	08/08/2001	CCI
29	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA – CITTA' DI ISERNIA – SOC. COOP. A R.L.	ISERNIA	MOLISE	80000730947	19/01/1973	
30	CONSORZIO MOLISE LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	MOLISE	00938000700	15/04/1997	
31	LUCE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	MOLISE	00761780709	02/11/1988	
32	ARTIGIANAUTO ISERNIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00371590944	27/04/1995	
33	LA FAVORITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TAVENNA (CB)	MOLISE	00851410704	15/04/1993	
34	ALL POINTS – SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	MOLISE	02075960068	22/03/2005	
35	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. R.T.M.	STROPPIANA (VC)	PIEMONTE	02132080025	17/12/2003	
36	EDEL. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)	PIEMONTE	01361710054	24/02/2005	CCI
37	SYNI ZI S.C. A R.L.	MONTEGROSSO D'ASTI (AT)	PIEMONTE	01315590057	06/02/2003	CCI
38	GEMIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUBBIO (AT)	PIEMONTE	02487930048	18/01/1996	CCI
39	AVR – SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA AVR SOC. COOP.	NOVI LIGURE (AL)	PIEMONTE	01967360064	13/06/2002	
40	LA SPERANZA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	IVREA (TO)	PIEMONTE	04958110019	07/11/1985	AGCI
41	PICCOLA S.C. A R.L. MRC	GASSINO TORINESE (TO)	PIEMONTE	08487600010	18/07/2002	CCI
42	EUROINOX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FAVRIA (TO)	PIEMONTE	07641020016	20/11/1998	
43	COOPCLEAN SOCIETA' COOPERATIVA	ASTI	PIEMONTE	01338150053	16/02/2004	
44	PUNTO LAVORO – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08594370010	29/01/2003	UNCI
45	SANGIORGIO – S.C.R.L.	CASALE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE	01483480065	01/02/1991	

09A11134
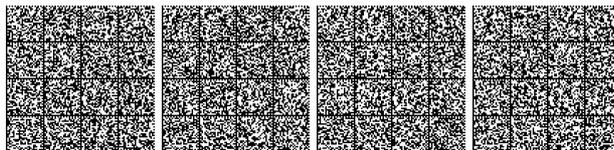
Avvio del procedimento per lo scioglimento di sessantadue società cooperative aventi sede nella regione Puglia

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Vicolo d'Aste, 12, 00159 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 20/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	DI CANDIA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LATERZA (TA)	PUGLIA	02342980733	28/11/2000	
2	COOPERATIVA SAN NICOLA – OPERATORI DEL SETTORE ITTICO – SOC. COOP A R.L.	BARI	PUGLIA	05599180725	23/10/2000	CCI
3	TECNO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA (FG)	PUGLIA	03094190711	05/01/2001	
4	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	PUGLIA	06370260728	13/10/2005	CCI
5	CINQUE STELLE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIGNANO GARGANICO (FG)	PUGLIA	02131640712	22/11/1995	UNICOOP
6	BRUNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLIPOLI (LE)	PUGLIA	03696820756	11/02/2003	UNCI
7	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CLARA	FOGGIA	PUGLIA	01013390719	16/10/1981	UNCI
8	VENERE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO IMPERIALE (FG)	PUGLIA	02376080715	02/03/1999	
9	MINERVA – SOC. COOP. A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	02395810712	30/04/1999	
10	VERDE ADRIATICA SOC. COOP. A R.L.	MELENDUGNO (LE)	PUGLIA	01999140757	14/01/1985	LEGA
11	C.D.O. SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BRINDISI	PUGLIA	01756910749	20/02/1997	CCI
12	MAREA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03146650712	01/10/2001	
13	BENEDIL – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02303070714	09/03/1998	
14	I.S.I.T.E.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02201600737	30/04/1998	
15	BRILL PULIZIE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02459470734	05/03/2003	
16	EUMENIDE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02238460717	11/04/1997	
17	ICARO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03219860719	09/10/2002	
18	ALFA CARBURANTI SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02452580737	27/01/2003	CCI
19	RAINBOW SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05625630727	01/12/2000	UNCI
20	LASERCOOP PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02240890737	21/01/1999	
21	YOUNG HOUSE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARLETTA (BA)	PUGLIA	06156420728	28/04/2004	
22	LA GORGONE SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02167430731	24/10/1997	
23	POOL SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05780170725	23/11/2001	UNCI
24	EDITALIA 94 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	01941090738	04/12/1993	
25	MAXIMA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAMASSIMA (BA)	PUGLIA	04921290724	18/10/1996	
26	SOCIETA' COOPERATIVA LA LINCE	SAN SEVERO (FG)	PUGLIA	03222140711	25/10/2002	
27	EDIL 90 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	03282730716	07/10/2003	
28	PADRE PIO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02288150713	23/01/1998	UNCI
29	DOMUS VIESTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VIESTE (FG)	PUGLIA	01696490711	16/02/1988	UNCI
30	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA MIA	VIESTE (FG)	PUGLIA	01749580716	18/01/1989	UNCI
31	SERVIZI ASSOCIATI 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03060100710	21/07/2000	
32	SERENA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03327910711	23/04/2004	
33	I TEMPLARI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SPINAZZOLA (BA)	PUGLIA	06202760721	22/09/2004	
34	LORIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GIOIA DEL COLLE (BA)	PUGLIA	06201800726	17/09/2004	
35	EASY SEA SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	02498780739	03/02/2004	
36	GREEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	04841350723	14/02/1996	
37	FULL SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05124810721	29/01/1998	
38	ISIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03268410713	09/06/2003	
39	SVILUPPO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	05963070726	08/01/2003	
40	AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FASANO (BR)	PUGLIA	90000060740	04/04/1980	
41	SAMAGA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA (BA)	PUGLIA	05060900726	06/08/1997	
42	EUROCARNI SOCIETA' COOPERATIVA	RUVO DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	06283310727	03/03/2005	

43	I QUATTRO PUNTI CARDINALI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02207410719	30/12/1996	
44	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PERLA DEL SUD A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01794860740	19/02/1998	**UNCI**
45	LA CITTA' DEL SOLE – SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS	TARANTO	PUGLIA	02363030731	01/03/2001	**CCI**
46	LA BELVEDERE SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO (BR)	PUGLIA	00630750743	07/11/1980	
47	PROFESSIONAL SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CESARIO DI LECCE (LE)	PUGLIA	03804800757	11/06/2004	
48	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA (FG)	PUGLIA	03424280711	25/10/2005	
49	AGRI PUGLIA – SOCIETA' COOPERATIVA	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03217890718	02/10/2002	
50	VIESTE GREEN PARK SOC. COOP. AGRICOLA ARL	VIESTE (FG)	PUGLIA	03317570715	19/03/2004	
51	IL GIAGUARO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ZAPPONETA (FG)	PUGLIA	03264080718	06/05/2003	
52	LA RINASCENTE SOC. COOP. A R.L.	LUCERA (FG)	PUGLIA	02237690710	12/03/1997	
53	ERSIANN SOC. COOP.VA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02229420738	25/11/1998	
54	ELECTRIC ART STYLE – SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA (FG)	PUGLIA	03198490710	16/05/2002	
55	CITTA' VECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02518620733	21/06/2004	
56	APULIA VERDE SOC. COOP.	LUCERA (FG)	PUGLIA	03303730711	20/01/2004	**CCI**
57	DROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PER LO SVILUPPO TURISTICO ARCHEOLOGICO	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	04340980723	28/02/1992	**CCI**
58	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SAN LEONARDO	ZAPPONETA (FG)	PUGLIA	03377480714	20/01/2005	**CCI**
59	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. AUSONIA 2000	MATTINATA (FG)	PUGLIA	01932860719	03/08/1973	**UNCI**
60	MESSAPIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01242510749	13/03/1985	**UNCI**
61	IL BATTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	PESCHICI (FG)	PUGLIA	01371540715	27/03/1984	
62	MULTI SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANDURIA (TA)	PUGLIA	02471070736	23/05/2003	**UNICOOP**

09A11135

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di integrazione relativo al decreto 27 marzo 2009, recante: «Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari».

Relativamente al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, si comunica che il medesimo deve ritenersi identificato con il numero 139.

09A11276

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pemento da Arnoia», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 222 del 15 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Cooperativa Hortoflor 2 SCG - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati «Pemento da Arnoia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A11140

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1333/2009 del 4 agosto 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Norditropin Nordiflex».

Nell'estratto della determinazione n. 1333/2009 del 4 agosto 2009 relativa al medicinale per uso umano NORDITROPIN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2009 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

all'art.2 (classificazione ai fini della rimborsabilità) dove è scritto:

confezione

Nordiflex 5 mg/1,5 ml soluzione iniettabile 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml, A.I.C. n. 027686094/M (in base 10) 0UDX6G (in base 32);

classe di rimborsabilità: C Nota 39

confezione

Nordiflex 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml, A.I.C. n. 027686118/M (in base 10) 0UDX76 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C (Nota 39).

Leggasi:

confezione

Nordiflex 5 mg/1,5 ml soluzione iniettabile 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml, A.I.C. n. 027686094/M (in base 10) 0UDX6G (in base 32);

classe di rimborsabilità: C

confezione

Nordiflex 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile 1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml, A.I.C. n. 027686118/M (in base 10) 0UDX76 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C

09A11116

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/510 del 14 luglio 2009, variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eluvastatina Sandoz GMBH».

Nel comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/510 del 14 luglio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2009,

ove è scritto:

Modifica della dimensione dei lotti: per il granulato da 35 kg - 350 kg a 35 kg - 184,5 kg,

leggasi:

Modifica della dimensione dei lotti: per il granulato da 35 kg - 350 kg a 35 kg 184,8 kg.

09A11117

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-222) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
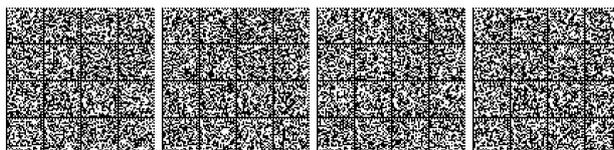
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.